COSCRIZIONE DEL 1808.



DIPARTIMENTO DELL' ARNO.

Digitized by Google

Digitized by Google

ISTRUZIONE

Relativa alla Leva del Contingente assegnato al Dipartimento dell'Arno sopra la Coscrizione del 1808, con Decreto Imperiale de' 29. Maggio, e con Decreto della Giunta di Toscana de' 11. Luglio di detto Anno.

OBBLIGHI DEI CANCELLIERI DELLE COMUNI.

Appena ricevuta la presente Istruzione, i Cancellieri delle Comuni ne faranno affiggere un Esemplare. Impiegheranno inoltre tutti i mezzi possibili per dargli la più grande pubblicità.

Nell'atto medesimo desumeranno, e faranno desumere da persone che essi delegheranno a loro scelta, sopra i Registri di nascita di qualunque Parrocchia dipendente dalla loro Comune, lo Stato nominativo dei Giovani nati dal primo Gennaro inclusive del 1788 sino al 31. di Dicembre inclusive di detto Anno. Questi Ristretti dovranno indicare per quanto è possibile, i nomi, e cognomi dell' individuo, quelli del Padre, e della Madre, il giorno della sua nascita, e altri riscontri notati nelle diverse colonne del modello quì annesso di Num. 1.

I Cancellieri faranno l'istessa operazione come pure tutte quelle relative alla leva per le Comuni che dipendono dalla loro Cancelleria nel caso in cui i nuovi Cancellieri nominati recentemente si trovassero assenti per qualunque causa. Essi dovranno assicurarsene nell'atto, a fine di evitare ogni ritardo.

I Sigg. Curati, e qualunque altro Depositario dei registri dello Stato Civile sono invitati à lasciarne prendere cognizione. Dovranno inoltre ajutare il Cancelliere, o il suo Delegato nella sua operazione, e firmare con esso l'estratto del Registro. La più piccola difficoltà che fosse l'effetto di cattiva volontà del Depositario dei registri, sarebbe severamente punita.

Si raccomanda espressamente ai Cancellieri di scrivere colla più grande correzione tutte le indicazioni notate sulle liste, e specialmente i nomi, e cognomi dei coscritti, e quelli del loro padre, e della loro madre.

I Cancellieri sono autorizzati ad impiegare tutti i mezzi che crederanno adattati per accelerare questa operazione, e tutte quelle che saranno relative alla Coscrizione, come per esempio spedizioni d'espressi per la corrispondenza ec. in caso di necessità.

Delle liste di tutte le Parrocchie d'una medesima Comune, i Cancellieri ne formeranno una sola per l'intiera Comune. Essi vi comprenderanno tutti gl'Individui inscritti sopra le liste delle Parrocchie, a meno che non siano sicuri che i medesimi siano morti.

Questa lista sarà fatta per ordine alfabetico esatto, e formata secondo il modello quì annesso sotto N. 1. Bensì non riempiranno le Colonne destinate a indicare la statura.

La detta lista comprenderà senza distinzione, ne eccettuazione tutti gli Individui dell'età quì sopra enunciata, qualunque siasi la loro Religione, o che abbiano, o nò delle diformità, ed infermità; siano maritati, ecclesiastici, o religiosi, o sot-

Digitized by Google

toposti all'inscrizione marittima ec.; e vi saranno notati anche gli individui temporariamente detenuti.

I Cancellieri non si limiteranno a formare la lista generale con i ristretti dei quali si è parlato. Vi comprenderanno ancora tutti i Giovani, che avranno dichiarato, di appartenere alla Coscrizione, e quelli che saranno reputati appartenervi; tutti quelli finalmente il di cui padre, in sua mancanza la madre, e in loro mancanza il Tutore, o il Curatore, saranno *domiciliati* nella Comune, quantunque il coscritto medesimo siat assente, o risieda altrove.

I coscritti per altro maritati, e quelli emancipati con atto speciale, e legale che fossero domiciliati altrove, e non in casa del loro padre, e della loro madre, saranno inscritti nel luogo di loro residenza, se pure vi avranno acquistato il domicilio di un anno.

I Cancellieri noteranno nella colonna delle osservazioni tutto ciò che potrà servire a far conoscere la situazione del coscritto circa le infermità, Beni ec., e quella dei suoi parenti.

La lista generale di ogni comune dovrà essere firmata dal Cancelliere, e da esso trasmessa ai sotto Prefetti d'Arezzo, e di Pistoja per ciò che riguarda questi circondarj, e al Prefetto per il circondario di Firenze, nel quinto giorno dopo ricevuta la presente Istruzione. Questo termine è della più positiva necessità. Il Cancelliere farà affiggere un dupplicato di questa lista generale nel luogo solito degli affissi, o alla Porta della Chiesa principale; e sarà inoltre obbligato di farne fare la lettura, e la pubblicazione nelle Piazze e strade della Città.

I ristretti particolari fatti sopra i Registri delle Parrocchie resteranno in sue mani. I Cancellieri delle Comuni del Circondario d'Arezzo, e di Pistoja appena ne riceveranno l'avviso dal Sotto Prefetto, notificheranno a tutti i coscritti che saranno posti sulla loro lista, l'ordine di portarsi, o di farsi rappresentare nel luogo, e all'epoca fissata dal Sotto Prefetto per la formazione del contingente del cantone, di cui la comune fa parte.

Un Decreto del Prefetto indicherà i luoghi, e l'epoca della detta formazione nei cantoni del circondario di Firenze.

I Cancellieri, e Gonfalonieri di ogni Comune dovranno trovarsi presenti a tali formazioni, muniti dei ristretti fatti sopra i registri di nascita delle Parrocchie, e delle osservazioni, e reclami, che avranno ricevuto dai particolari.

Il Prefetto del Dipartimento dell'arno attende in questa circostanza una prova speciale dello zelo dei Cancellieri. La Giunta desidera conoscere quelli che avranno adempito con premura, e con intelligenza la Commissione importante che loro è affidata, ed il Prefetto spera che il rapporto che gli sottoporrà, servirà di titolo per la loro carriera futura.

OBBLIGHI DEI COSCRITTI.

Dal momento della pubblicazione della presente istruzione tutti i giovani del Dipartimento dell'Arno nati dal primo Gennajo 1788. inclusivamente, a tutto Dicembre dell'istesso anno, componenti la Classe della Coscrizione del 1808., ancorchè abbino delle infermità, occupino impieghi pubblici civili, militari o ecclesiastici, o che abbino diritto per qual sisia motivo, di pretendere ad una esenzione, sono tenuti di presentarsi avanti il Cancelliere della loro Comune, o suo delegato per denunziare i loro nomi, cognomi, e l'epoca della loro nascita, e dar loro tutti li schiarimenti opportuni per essere inscritti sulla lista della Comune. Quelli

che trascurassero una tal formalità, si esporrebbero ad essere dichiarati *primi a marciare*, senza potere godere del Benefizio dell'estrazione, nè della facoltà di farsi rimpiazzare.

I Coscritti dovranno portarsi puntualmente nel giorno, all'ora e nel luogo che saranno loro indicati per la fissazione del contingente del Cantone. Il Cancelliere della Comune notificherà loro l'ordine, allorquando ne riceverà l'avviso, senza che possino i coscritti dispensarsi dal presentarsi sotto il pretesto di non aver ricevuto gli ordini.

I coscritti potranno, fino al momento della radunanza che sarà fatta per l'estrazione, presentare alla Cancelleria della loro Comune, o al Segretario della sotto prefettura, delle osservazioni o reclami sulla formazione della lista, e indicare i giovani ch'essi crederanno essere stati dimenticati, affine di farli inserivere nella detta lista.

Gl'individui della Coscrizione del 1808., devono presentarsi in persona all'estrazione, o farsi rappresentare dal padre, dal fratello o da qualch'altro prossimo parente; i soli ecclesiastici, e religiosi compresi nell'eccezione di cui sarà parlato in appresso, saranno rappresentati dal Cancelliere della loro Comune, il quale farà per essi tutte le dichiarizioni e produzioni di carte, che avrebbero potuto fare loro medesimi.

Nel momento in cui ciascheduno Coscritto estrarrà il suo biglietto, dovrà dichiarare se ha delle infermità che lo mettino nell'impossibilità di sopportare le fatiche della guerra, e sarà notato per essere rimandato avanti il Consiglio di reclutamento incaricato di risolvere, à meno che la sua infermità sia evidente a segno di metterlo in caso d'essere riformato subito dal sotto Prefetto, come sarà detto in appresso. Si osservi a questo proposito che gli attestati di Medici, di Chirurghi sono nulli, e saranno lacerati nell'atto della loro presentazione al sotto Prefetto, o al Consiglio di reclutamento, a meno che quest'ultimo li abbia espressamente richiesti.

Se il coscritto potrà provare di essere maritato anteriormente al dì 11. luglio 1808, dovrà farne la sua dichiarazione e giustificarla con una fede autentica del suo matrimonio.

Egli dovrà pure dichiarare se ha ricevuto il Suddiaconato, o se prima del mese di gennaio 1808, egli era Seminarista, o novizio in qualche ordine religioso. Ne' due primi casi dovrà presentare un attestato autentico del Vescovo della sua Diogesi. I Novizi addurranno un certificato del superiore del monastero, legalizzato dal Cancelliere della Comune in cui è posto il Convento; Il superiore incorre tutta la responsabilità a motivo di questo attestato.

Ogni coscritto, nel momento dell'estrazione, potrà, se sia in un de' casi specificati in appresso, chiedere d'essere messo alla fine del deposito. (Il deposito si compone di tutti i coscritti che non sono indicati per il contingente spettante al Cantone).

I. Se non ha ne fratelli ne sorelle, e, se è figlio d'una madre attualmente vedova.

II. Se egl'è primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, in numero di tre almeno, esso compreso.

III. Se suo padre lavorante giornaliere, lavoratore di terra salariato, o artigiano ha compiti settant'un'anno.

Questi tre casi dovranno essere comprovati da un certificato del Gonfaloniere della Comune, sotto l'attesrato di tre padri di famiglia.

I Coscritti messi in questo modo alla fine dei *depositi* prenderanno rango fra loro secondo l'ordine del numero che avranno ottenuto, in maniera che il numero più grosso sia l'ultimo del deposito del Cantone.

Se due coscritti saranno gemelli, e che uno di essi sia chiamato, col numero che gli sarà scaduto, per far parte dell'armata attiva, l'altro potrà subito chiedere di esse-

Digitized by Google

re messo alla fine del *Deposito* ove prenderà il suo rango fra quelli di cui si è già parlato.

Ogni coscritto che producesse delle carte false nell'operazioni della Coscrizione sarà, premesse le opportune verificazioni, dichiarato *primo a marciare*, nonostante le pene più gravi, alle quali il delitto di falsità potrebbe dar luogo.

Quelli i quali dopo estrazione si rendessero incapaci di servire per mutilazione, o in qualunque altra siasi maniera, saranno scancellati sulle liste dal Consiglio di reclutamento, tradotti immediamente in prigione, e messi alla disposizione del Governo.

Dopo l'estrazione, i coscritti d'un medesimo Cantone potranno fare riconoscere, ed ammettere le varie loro disposizioni in materia di Cambj di Biglietti che farebbero, o avrebbero potuto fare tra di loro, per le loro convenienze reciproche. In questo caso, essi dovranno presentarsi avanti al sotto Prefetto, e al consiglio di reclutamento nel termine che sarà loro assegnato.

I Coscritti hanno pur la facoltà di farsi *rimpiazzare* sino al momento della rivista, o rassegna che si farà prima della partenza; essi potranno scegliere i loro rimpiazzanti fra gl' individui validi di tutto il dipartimento nati dal primo Gennajo 1782, a tutto Dicembre 1787. I rimpiazzamenti non possono essere accettati che dal solo Consiglio di reclutamento; di modochè il Coscritto e il suo rimpiazzante dovranno presentarsi avanti al detto Consiglio all'epoche, che saranno accennate.

Il rimpiazzante è tenuto a produrre la sua fede di nascita, un certificato di buona condotta, e costumi rilasciato dal Gonfaloniere della sua Comune, e legalizzato dal sotto Prefetto.

I rimpiazzanti non possono essere presi fra gl' individui, che dai Tribunali Criminali saranno stati condannati a una pena qualunque, egualmente che quelli che lo saranno stati per furto.

Allorchè un rimpiazzante è ammesso, il rimpiazzato è tenuto di pagare al Tesoro pubblico Cento franchi per il Vestiario, ec. del rimpiazzante.

L'atto del rimpiazzo non sarà fatto che dopo tale sborso.

I rimpiazzati sono responsabili per due anni dei loro rimpiazzanti. Se questi disertano, i primi sono tenuti di provvederne un'altro a meno che il rimpiazzato non giustifichi che il suo rimpiazzante condannato per diserzione è stato arrestato entro 3. mesi dalla sua condanna.

Se il rimpiazzante morisse dopo di essere stato ammesso nel corpo, il rimpiazzato è disimpegnato da qualunque servizio.

Allorchè un rimpiazzante diserterà, o che sarà riformato per cause non provenienti dal servizio, i suoi impegni col rimpiazzato diverranno nulli, ed esso dovrà rimborsare a questo tutte le somme percette.

I coscritti che non si porteranno alle riunioni, e non obbediranno agli Ordini che loro saranno dati, saranno dichiarati *refrattarj*, e condannati dai Tribunali Civili ad essere tradotti in un Deposito militare, e ad una Amenda che potrà ascendere fino a 1500 franchi, di cui il padre, e la madre saranno civilmente responsabili.

I Coscritti del Deposito non possono uscire temporariamente dal Circondario della loro Sotto-Prefettura senza darne avviso al Capo della loro Comune, e al Capitano del reclutamento quali faranno menzione sopra il loro passaporto che appartengono al Deposito della Coscrizione.

I Coscritti del 1808. sono i primi chiamati a pagare il debito che ogni Francese

Digitized by Google

contrae nascendo. La legge della Coscrizione tanto importante per la gloria, e la prosperità dell'Impero è eguale per tutti i Cittadini di qualunque classe essi siano: Essa proibisce all'Amministratore di ascoltare altre considerazioni fuor che quelle che l'umanità, e li ordini del Governo reclamano. I Coscritti non hanno a temere nessuna ingiustizia, nessuna parzialità nelle operazioni della leva: I loro interessi mi sono egualmente cari: Essi troveranno nei funzionarj chiamati a concorrere a questa operazione, una disposizione costante a far loro godere di tutti i vantaggi, che la legge loro accorda, e che le loro circostanze li metteranno nel caso di reclamare.

Dato in Firenze dalla Prefettura del Dipartimento dell'Arno li 18. Luglio 1808.

L'Auditore al Consiglio di Stato, Prefetto del Dipartimento dell'Arno,

Firmato J. REUILLY.

99 953020

Digitized by Google